



CANONE RAI

Tutte le domande e le risposte sulla
nuova normativa del Canone Rai

.....



COS'E'?

E' **un'imposta** che si rinnova tacitamente e che il contribuente è obbligato a pagare, salvo disdetta dell'abbonamento.

Lo deve pagare chiunque detenga "uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo" (art.1 R.D.L. del 21/02/1938 n. 246).

QUANTO SI PAGA PER IL CANONE NEL 2016?

Per il 2016 il canone annuo ordinario costerà 100 euro.

Solo per il 2016, il primo addebito di canone sarà nella prima fattura elettrica successiva al primo luglio 2016. Nella fattura per la fornitura elettrica sarà inserita la voce di 70 euro perché comprenderà le rate dei mesi precedenti (da gennaio a luglio). I restanti 30 euro saranno spalmati nelle successive bollette. Così si arriverà alla quota di 100 euro, come sancito dalla legge di Stabilità. L'importo è stato ridotto di 13,50 euro.

A partire dal 2017 le rate saranno addebitate e quindi calcolate come somma delle rate mensili scadute anteriormente alla scadenza della fattura stessa.

Si pagheranno dieci (10) rate per dieci mesi, ma la modalità di pagamento (bimestrale, trimestrale, ecc..) influirà sulla tempistica. Inoltre, le **domiciliazioni bancarie** dei pagamenti sono **estese** all'importo del canone. Nella fattura ci sarà una voce distinta a indicare l'importo del canone nella fattura elettrica.

La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo NON esonera dal pagamento del canone tv.

CHI DEVE PAGARE?

Secondo quanto dispone l'Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 - Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).

In base al **principio di detenzione e presunzione**, l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica (per le utenze domestiche residenti) laddove il soggetto ha la sua residenza anagrafica fa **presumere** che lo stesso soggetto abbia un televisore e che, quindi, debba pagare il canone.

La presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. "utenze domestiche residenti").

L'imposta si paga solo sulla prima casa e una sola volta per nucleo familiare, a condizione che i coniugi e i figli siano tutti residenti nello stesso immobile.

*Es. Nel caso di **coniugi con residenze in luoghi diversi**, allora la società elettrica addebiterà il canone su entrambe le case. Lo stesso vale per i **figli**: se cambiano residenza dovranno pagare il canone, anche se l'appartamento è preso in locazione o dato in comodato.*

RESIDENTI ALL'ESTERO

Chi è residente all'estero e ha una abitazione in Italia, deve pagare il canone tv, in quanto **la residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.**

L'obbligo al pagamento del canone tv, secondo quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246,

sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

NON VISIONE DEI CANALI RAI

L'utilizzo della televisione, limitatamente ai programmi delle TV private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI, **non esonera** dal pagamento del canone tv.

TV IN AFFITTO

Anche con la tv in affitto si deve pagare il canone, in quanto questo è dovuto per la semplice detenzione dell'apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)

USO TV SOLO COME MONITOR PER IL COMPUTER O PER VEDERE VHS

L'obbligo al pagamento del canone tv, secondo quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993, n.8549). Pertanto, **la destinazione dell'apparecchio televisivo ad uso diverso** (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video-games) **non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive**, con conseguente **obbligo di corrispondere il canone tv**.

CHI NON DEVE PAGARE?

SECONDA CASA

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Pertanto le seconde case sono **escluse dall'obbligo di pagamento del canone**.

RADIO

Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, **non esistono più' canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare**.

SMARTPHONE, TABLET, PC E TELEVISORE ANALOGICO

Il possesso di smartphone, tablet, pc (a meno che questi ultimi non siano dotati sintonizzatore TV digitale) **e televisori analogici non obbliga al pagamento del canone**. Chi, ad esempio, guarda i canali Rai in streaming non è tenuto al pagamento del canone. Solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

NON DETENZIONE DELLA TV

Chi non possiede la televisione può, tramite una **dichiarazione sostitutiva** da inviare in via telematica o a mezzo raccomandata all'Agenzia delle Entrate, richiedere l'esenzione dal pagamento del canone tv (v. di seguito). **Non è più consentito il suggellamento degli apparecchi**.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE DELLA TV

COSA POSSO DICHIARARE?

Il **titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale** può presentare:

- una **dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica**, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- una **dichiarazione sostitutiva di non detenzione**, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, **di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per suggellamento**;
- una **dichiarazione sostitutiva** che **il canone** di abbonamento alla televisione per uso privato **non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica**, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- una **dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa**.

N.B. La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Vai QUI per scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva -----

MODALITA' E TERMINI DI INVIO

L'autocertificazione, per il 2016, dovrà essere inviata in **via telematica**, su una piattaforma ad hoc dell'Agenzia delle entrate, **entro il 16 maggio 2016** oppure **a mezzo raccomandata entro il 16 maggio**, ed avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017. La documentazione ha validità annuale e dovrà essere dunque rinnovata ogni anno fino a che sussista la principale condizione per evitare il canone: non possedere l'apparecchio. **Una volta a regime**, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

N.B. Sarà a cura di chi invia il modello conservare tutte le ricevute per dieci anni.

FALSA DICHIARAZIONE

Chi tenta di evadere il pagamento del canone con una falsa dichiarazione rischia una condanna al carcere da 8 mesi a 4 anni. La Legge di Stabilità cita un Dpr del 2000 (il numero 445). E il Dpr, il Codice Penale, articolo 482, sulla "Falsità materiale commessa dal privato".

ONLINE

Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata **entro il 16 maggio 2016** -> Vale per l'intero canone dovuto per il 2016

Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata **dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016** -> Vale solo per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016

Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata **dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017** -> Vale per l'intero canone dovuto per il 2017

Dal prossimo anno:

La dichiarazione sostitutiva viene presentata **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente** -> Vale per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento.

La dichiarazione sostitutiva viene presentata **dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno di riferimento** -> Vale per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione

Chi la presenta?

La dichiarazione sostitutiva è presentata:

- direttamente dal contribuente o dall'erede** mediante il sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia delle entrate, **a partire dal prossimo 4 aprile**;
- tramite gli intermediari abilitati, come i Caf, appositamente delegati dal contribuente.

La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

È fatto comunque **obbligo** ai suddetti intermediari:

- di consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
- di conservare l'originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso;
- di conservare la delega del dichiarante alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva. I suddetti documenti sono conservati per l'ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

RACCOMANDATA

Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata **entro il 16 maggio 2016** -> Vale per l'intero canone dovuto per il 2016

Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata **dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016** -> Vale solo per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016

Se la dichiarazione sostitutiva viene presentata **dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017** -> Vale per l'intero canone dovuto per il 2017

Dal prossimo anno:

La dichiarazione sostitutiva viene presentata **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente** -> Vale per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento.

La dichiarazione sostitutiva viene presentata **dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno di riferimento** -> Vale per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione

Chi la presenta?

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente ad una **copia di un valido documento di riconoscimento**, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell'avvenuta spedizione è conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

ESENZIONI

ANZIANI OVER 75

Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 è destinata all'ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Le modalità di fruizione dell'esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Attualmente, **il limite di reddito per l'esenzione è 6713,98 euro.**

MILITARI DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

L'esenzione è prevista **solo per Ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate.** La detenzione del televisore all'interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.

MILITARI DI CITTADINANZA STRANIERA APPARTENENTI ALLE FORZE NATO

Per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia e' possibile usufruire dell'esonero (art. 10, paragrafo 1, Convenzione di Londra 19/06/1951) scrivendo al S.A.T., Sportello Abbonamenti TV ed allegando la dichiarazione del Comando da cui dipende l'interessato o l'autocertificazione attestante l'appartenenza alle Forze armate della NATO.

AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall'obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.

RIVENDITORI E RIPARATORI TV

A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva. Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto nell'anno 2003 ad inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza.

CASI PARTICOLARI

CONVIVENTI

I conviventi, ossia due persone **non sposate, ma nello stesso stato di famiglia**, devono pagare un solo canone. Si applica in questo caso il principio del nucleo familiare.

PARTITE IVA

I titolari di partite Iva **versano l'imposta solo se posseggono il televisore in ufficio**. Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali dovranno pagare, qualora abbiano un televisore, tramite il bollettino postale e non in bolletta.

AFFITTACAMERE

L'immobile può risultare un affittacamere, quindi, si legge sul sito www.abbonamento.rai.it, essendo nella categoria D, **il titolare dovrà pagare per l'intero anno € 407,35 di canone**.

ISOLE

I residenti di 20 isole italiane **pagheranno il canone Rai in una sola soluzione con bollettino postale entro ottobre 2016**, in quanto le reti elettriche delle isole non sono interconnesse con quella nazionale.

Le 20 isole sono:

Alicudi, Capraia, Capri, Favignana, Filicudi, Giglio, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, Panarea, Pantelleria, Ponza, Salina, Stromboli, Tremiti, Ustica, Ventotene, Vulcano.

HO LA TV MA IL CONTRATTO DELLA LUCE È INTESTATO AD UN SOGGETTO NON APPARTENENTE AL MIO NUCLEO FAMILIARE

Se si ha in uso una televisione e tuttavia, **nell'abitazione di residenza, il contratto della luce è intestato a un altro soggetto non appartenente al tuo stesso nucleo familiare** (per esempio, il padrone di casa o un coinquilino), si deve pagare il canone Rai con il **classico bollettino postale**. Il pagamento spetta al detentore dell'apparecchio. La riforma prevede la riscossione dell'imposta sulla detenzione della tv solo per coloro che sono intestatari di un contratto di energia elettrica con fornitura nell'abitazione principale. Per tutti coloro che, invece, non si trovano in tale condizione, il pagamento avverrà secondo le modalità tradizionali.

La data di scadenza per il pagamento del canone Rai per chi utilizzerà il bollettino sarà ottobre 2016.

IL CONTRATTO DELLA LUCE È INTESTATO A UN SOGGETTO DIVERSO DALL'INTESTATARIO DEL CANONE RAI MA PARTE DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA

In questo caso l'Agenzia delle Entrate procede alla **voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto elettrico**, per cui il soggetto intestatario del contratto della luce diverrà intestatario anche del canone Rai.

IN CASO DI CONTESTAZIONE DELLA BOLLETTA, DEVO PAGARE COMUNQUE IL CANONE?

Nel caso in cui **l'utente paga la bolletta solo in parte**, contestando determinate somme addebitate in fattura, **gli importi saranno addebitati in prima battuta alla luce e solo in ultimo al canone Rai**, salvo diversa dichiarazione scritta da parte dell'interessato.

IN NESSUN CASO IL MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE COMPORTA IL DISTACCO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

In caso di **mancato pagamento** è l'impresa elettrica a provvedere all'invio dei solleciti al cliente, ma se entro l'anno solare successivo il cliente non salda il canone le azioni di recupero, con tanto sanzioni e interessi, sono effettuate dall'Agenzia delle Entrate.

L'UTENZA ELETTRICA È INTESTATA A ME, IL CANONE RAI A MIA MOGLIE? COSA SUCCEDDE?

.....

Il decreto attuativo sul canone dice che l'Agenzia delle Entrate provvede alla **"voltura d'ufficio"**. Il canone finirebbe in capo a chi ha intestata anche la bolletta della luce. La Rai conferma che nessuna dichiarazione deve essere presentata dalla moglie o dal marito. Può succedere che moglie e marito siano intestatari di due utenze elettriche per la stessa abitazione (accorpamento di due appartamenti) o anche per abitazioni differenti. In questo caso, la moglie o il marito possono chiedere all'Agenzia delle Entrate che il Canone sia addebitato ad una sola fattura elettrica, specificando quale.

HO UNA TV E NON PAGO IL CANONE

.....

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso **i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.**

RIMBORSI

.....

Entro 60 giorni dal varo definitivo del decreto, l'Agenzia delle Entrate deve specificare le modalità per la richiesta e l'ottenimento dei rimborsi. I tempi per riavere i soldi si presumono saranno veloci. Se l'Agenzia delle Entrate darà il via libera alla restituzione, l'Acquirente Unico trasmetterà le informazioni – entro 5 giorni – alla società della luce, che ci renderà il denaro alla prima bolletta utile.

Vai QUI per scaricare il modulo per il rimborso

BED & BREAKFAST

.....

I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l'addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

ESEMPI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - IN QUALI CASI SERVE

ESEMPIO 1

- Famiglia composta da due coniugi
- Più abitazioni
- Più utenze elettriche (di tipo residenziale) intestate ad uno dei due coniugi
- Apparecchi TV presenti solo in alcune delle abitazioni

D: È necessario presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: NO, i titolari di più contratti per la fornitura di energia elettrica riceveranno l'addebito solo su una delle utenze elettriche.

ESEMPIO 2

- Famiglia composta da due coniugi
- Un'abitazione
- Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito
- Nessun apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive presente nell'immobile

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: SI, da parte del marito, per mancanza di apparecchi televisivi nell'unità immobiliare collegata all'utenza elettrica, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 3

- Famiglia composta da due coniugi
- Un'abitazione
- Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata a marito
- Abbonamento tv intestato alla moglie

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?

R: NO, se marito e moglie risiedono nella stessa abitazione, il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito.

Lo sportello SAT procederà alla voltura del canone tv nei confronti del marito.

Sia la moglie che il marito non devono, quindi, presentare alcuna dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 4

- Famiglia composta da due coniugi
- Due abitazioni A e B
- I coniugi hanno la residenza anagrafica nell'abitazione A
- Utenze elettriche:

- abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito

- abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell'utenza su cui è dovuto il canone.

Resta da valutare la situazione dell'abitazione B per la quale c'è un'utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia

ESEMPIO 5

- Famiglia composta due coniugi
- Due abitazioni A e B
- La moglie ha la residenza anagrafica nell'abitazione A e il marito ha la residenza anagrafica nell'abitazione B

- Utenze elettriche :
 - abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
 - abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito
- Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: NO, nelle abitazioni A e B sono presenti due distinte famiglie anagrafiche e il canone è dovuto per ciascuna di esse.

ESEMPIO 6

- Famiglia composta da genitori e figli
 - Due abitazioni A e B
 - Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell'abitazione A mentre la B è data in affitto
 - Utenze elettriche:
 - abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito
 - abitazione B (l'immobile affittato): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
- Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell'utenza su cui è dovuto il canone.

Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell'inquilino. Quest'ultimo dovrà comunque verificare se è tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12).

ESEMPIO 7

- Famiglia composta da genitori e figli
 - Due abitazioni A e B
 - La moglie e il marito hanno la residenza anagrafica nell'abitazione A e i figli hanno la residenza anagrafica nell'abitazione B
 - Utenze elettriche :
 - abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
 - abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito
- Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: SI, il marito che fa parte della famiglia anagrafica residente nell'abitazione A può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B per comunicare che il canone dovuto è addebitato sull'utenza elettrica di tipologia residenziale intestata alla moglie, di cui deve indicare il codice fiscale.

I figli che hanno la residenza anagrafica nell'abitazione B costituiscono un'autonoma famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone con le modalità che saranno previste da un prossimo decreto.

ESEMPIO 8

- Famiglia composta da genitori e figli
- Due abitazioni di cui la A è abitata dalla famiglia e la B è data in affitto
- Genitori e figli hanno la medesima residenza anagrafica nell'abitazione A
- Entrambe le utenze elettriche di tipo residenziale, sia per l'abitazione A che per l'immobile affittato B, sono intestate al marito
- Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: NO, il canone è addebitato su una sola utenza elettrica.

Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell'inquilino. Quest'ultimo dovrà comunque verificare se sia

tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12).

Resta da valutare la situazione dell'abitazione B per la quale c'è un'utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia

ESEMPIO 9

- Famiglia composta da una sola persona
- Un'abitazione
- Una utenza elettrica (di tipo residenziale)
- Apparecchi televisivi presenti nell'abitazione
- Decesso del titolare dell'utenza elettrica

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?

R: SI, l'erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica intestata al deceduto, compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel Quadro B del modello se l'erede stesso sia intestatario di un'utenza su cui è dovuto il canone. L'erede, deve, riportare nel Quadro B il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto.

ESEMPIO 10

- Famiglia composta da due coniugi
- Un'abitazione
- Una utenza elettrica intestata al marito (di tipo residenziale)
- Già presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento prima del 2016.
- Nessun altro apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive è presente nell'abitazione.

D: E' necessario presentare la dichiarazione?

R: SI, bisogna compilare l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 11

- Inquilino di un appartamento preso in affitto
- Utenza elettrica tipologia residenziale intestata al proprietario dell'abitazione
- Un apparecchio televisivo presente nell'abitazione

D: L'inquilino può presentare la dichiarazione?

R: NO, in quanto non è intestatario dell'utenza elettrica.

Attenzione:

- *L'inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell'appartamento e dall'intestazione dell'utenza elettrica, perché detiene un apparecchio tv nell'appartamento preso in affitto. Dovrà effettuare il pagamento con le modalità che saranno previste da un prossimo decreto.*
 - *L'inquilino non è, invece, tenuto al pagamento del canone in relazione all'abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) oppure se per un'altra abitazione è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone. In questi casi, non deve comunque presentare alcuna dichiarazione.*
-

ESEMPIO 12

- Inquilino di un appartamento preso in affitto
- Utenza elettrica tipologia residenziale intestata all'inquilino
- Un apparecchio televisivo presente nell'abitazione

D: L'inquilino può presentare la dichiarazione?

R: NO, perché in linea generale, è tenuto al pagamento in quanto detiene un apparecchio TV, a meno che non faccia parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, avendo mantenuto la residenza anagrafica, ad esempio, nella casa dei genitori. Solo in questo caso può presentare la dichiarazione compi-

lando il quadro B e indicando il codice fiscale del soggetto intestatario dell'utenza (nell'esempio, il padre o la madre) su cui è dovuto il canone.

Se, poi, l'inquilino è proprietario di un'altra abitazione in cui è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone non dovrà presentare alcuna dichiarazione, in quanto il canone è comunque addebitato una sola volta.

ESEMPIO 13

- Famiglia composta da due coniugi
 - Un'abitazione
 - Utenza elettrica di tipologia D3 intestata al marito
- Assenza di apparecchi televisivi

D: E' necessario presentare la dichiarazione sostitutiva?

R: Sì, se i coniugi sono residenti nell'abitazione, il marito compila l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 14

- Famiglia composta da due coniugi
 - Un'abitazione
 - Utenza elettrica di tipo residenziale intestata al marito
 - Presentata disdetta del canone per cessione dell'apparecchio TV nel 2015.
- Assenza di ulteriori apparecchi televisivi

D: E' necessario presentare la dichiarazione sostitutiva?

R: Sì, se nel frattempo i coniugi non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi rispetto a quello per cui è stata presentata la disdetta, il marito compila l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 15

- Contribuente residente all'estero
 - Un'abitazione nel territorio italiano
 - Utenza elettrica di tipo non residenziale
- Presenza di apparecchi televisivi

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?

R: NO, non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva.

La residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone se sono presenti apparecchi televisivi all'interno di una qualunque abitazione situata in Italia.

In questo caso il contribuente è tenuto al pagamento del canone con le modalità previste dall'emanando decreto.

In assenza di apparecchi televisivi e in presenza di un'utenza elettrica di tipo residenziale, invece, il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone sulla fattura elettrica, compilando il relativo Quadro A.

ESEMPIO 16

- Famiglia composta da due coniugi
 - Un'abitazione
 - Utenza elettrica intestata al marito
 - Marito deceduto
 - Moglie erede
- Assenza di apparecchi televisivi

D: E' possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?

R: Sì, la moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del

canone sull'utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto, compilando la sezione "Dichiarazione" contenuta nel Quadro A del modello.

RIMBORSI

Come presentare la domanda

I contribuenti potranno inviare, da subito, un'istanza con raccomandata allo Sportello Abbonamenti TV dell'Agenzia delle Entrate, compilando l'apposito modello in calce, oppure in modalità telematica a partire dal 15 settembre 2016.

La domanda andrà inviata, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Chi può chiedere il rimborso

Può inviare il modello il cittadino che abbia presentato la dichiarazione sostitutiva, nel caso in cui lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica sia in possesso dei requisiti di esenzione. Si ricorda che sono esenti dal pagamento del canone gli over 75 che presentano un reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro.

Può presentare la domanda di rimborso quel contribuente che ha pagato il canone Rai tramite addebito sulle fatture di energia elettrica e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha versato il canone anche con modalità diverse dall'addebito.

E' inoltre ammessa la domanda di rimborso anche se il contribuente ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone risulta corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per chiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone attraverso la sua fornitura elettrica.

L'istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.

Modalità rimborsi

I rimborsi verranno effettuati dalle imprese elettriche con un accredito sulla prima fattura utile o con altre modalità, e l'erogazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie per il rimborso.

SPORTELLO	INDIRIZZO	E-MAIL	TELEFONO
Alessandria	Via Fiume 10	adocalessandria@libero.it	0131 287736
Torino	Via Parma 10	adoc.torino@tiscali.it	011 4364331
Mantova	Via Cremona 27	info@adocmantova.org	0376 1850657
Pavia	Via San Giovannino 4	adocpv@gmail.com	038 233931
Varese	Via Cairoli 5/g	adocvarese@gmail.com	0332 284704
Padova	Piazza De Gasperi 32/b	adocpadoca@gmail.com	049 655266
Venezia	Via Bembo 2/b	adocvenezia@gmail.com	041 2905311
Vicenza	Via S. Quasimodo 47	adoc.uniat@uilvicenza.it	0444 562477
Genova	Piazza Colombo 4/6	adoc.genova@libero.it	010 5958106
La Spezia	Via Persio 35	adoc-laspezia@libero.it	018 7777527
Firenze	Via Corcos 15	adoc toscana@virgilio.it	055 7325586
Ancona	Via XXV Aprile 37	adoc.marche@gmail.com	071 2275386
Roma	Via dei Quattro Cantoni 3	romalazio@adocnazionale.it	06 71543997
Campobasso	Via Conte Verde 3	adoc.molise@gmail.com	087 4413052
Caserta	Via Renella 58	adoc@uilcaserta.it	0823 327137
Napoli	P.le Immacolatella Nuova 5	info@adoc-campania.it	081 2252420
Bari	Corso De Gasperi 270	info@adocpuglia.it	080 5025248
Brindisi	Corso Umberto I 85	brindisi@adocpuglia.it	0831 523572
Foggia	Via Della Repubblica 54	foggia@adocpuglia.it	0881 700094
Lecce	Via P. Palumbo 2	lecce@adocpuglia.it	0832 246667
Taranto	Via Emilia 153	adocta@libero.it	099 7354924
Matera	Via Annunziatella 34	adocmatera@libero.it	
Potenza	Via Danzi 2	info@adocbasilicata.org	0971 46393
Catanzaro	Via Crispi 117	adoccatanzaro@gmail.com	0961 061025-24
Cosenza	Piazza P. Impastato snc	adoc.cosenza@libero.it	0984 394434
Crotone	Via Napoli 39	adoccrotone@alice.it	0962 901725
Reggio Calabria	Via Georgia 16	adoc.rc@hotmail.it	0965 890541
Vibo Valentia	Via G. Barrio 1	adoc.vv@libero.it	0963 472523
Palermo	Via Leronardo Ximenes 15	adocsicilia@libero.it	091 324544
Siracusa	Via Arsenale 18	adocsr@libero.it	0931 60840
Cagliari	Via Po 1	adocsardegna@yahoo.it	070 288250

SEDE NAZIONALE

www.adocnazionale.it
info@adocnazionale.it

Seguici su ->

Facebook: adocnaz

Twitter: @adocnazionale

Telegram: @adocnazionale

Guida realizzata dall'Adoc
 Impaginazione e grafica: Flavio Mollicone

